

Ogniquialvolta il Comandante di Piazza, il Commissario di guerra, o l'Ufficiale del Genio crederanno la loro presenza necessaria negli stabilimenti militari, ciascuno di essi ne avvertirà gli altri, e nessuno potrà dispensarsi d'intervenirvi per operare unitamente.

41. Gli Ufficiali del Genio saranno espressamente incaricati sotto la loro responsabilità d'invigilare, e far invigilare alla conservazione delle caserme e degli alloggi militari appartenenti alla Nazione; essi si concerteranno coi Commissarj di guerra aventi la polizia delle truppe, e delle caserme per le riparazioni urgenti che le circostanze potessero esigere ai fabbricati, ai mobili ed agli utensili da caserma appartenenti alla Repubblica.

42. Gli effetti da caserma sotto la direzione degli Ufficiali del Genio, sono le rastrelliere d'armi, quelle per le bisacce di pelle, le tavole per riporvi il pane, i tavolotti, e le panche.

Quelli che concernono particolarmente i Commissarj di guerra sono i letti, le stufe, e gli oggetti dipendenti.

43. I Commissarj di guerra daranno agli Ufficiali municipali, ai Generali comandanti ed ai Comandanti di Piazza tutti gli schiarimenti che saranno loro domandati sugli alloggi militari.

I corpi amministrativi o giudiziarij non
po-